

## **Orari di accensione del riscaldamento nel Comune di GENOVA**

L'esercizio degli impianti termici, nel Comune di Genova, è consentito per il periodo dal  
**1° novembre al 15 aprile per una durata di 12 ore giornaliere.**

Tale periodo potrà essere prorogato od anticipato, in caso di freddo intenso, da ordinanza Comunale.

La durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 05 e le ore 23 di ciascun giorno; è consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

La media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare non può superare i **20°C + 2°C di tolleranza**.

Per gli impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, con minimi di rendimento non inferiori a quelli previsti, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore, possono essere condotti in esercizio continuo.

In fase di esercizio continuo dell'impianto il programmatore giornaliero deve essere tarato e sigillato, nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, per il raggiungimento della media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare non può superare i **16°C + 2°C di tolleranza**.